

**DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993 , n. 331**

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Vigente al : 17-2-2022

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,  
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI  
INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI  
DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 12.

Deposito e circolazione

di prodotti assoggettati ad accisa

1. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).

2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).

3. La disposizione di cui all'[articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), si applica in deroga all'[articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata [legge n. 75 del 1993](#), a norma dell'[articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale](#).

4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al [terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61](#), i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del [comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#).

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,  
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI  
INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE  
SUGLI OLI MINERALI

Art. 17

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**))

Art. 18

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**))

Art. 19

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**))

Art. 20.

Impieghi agevolati

1. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

2. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione puo' essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'[articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,  
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI  
INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE  
E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Art. 21

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

## TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,  
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI  
INDIRETTE SUI CONSUMI.

### Capo IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE

SUI TABACCHI LAVORATI

Art. 27.

Prodotti soggetti ad accisa

1. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
4. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#).
- 4-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#).
5. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#).
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicita' dell'esposizione della targa regolamentare.
7. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

## TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,  
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI

INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 29.

Criteri generali

1. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).
2. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).
3. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), e successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle [lettere d\) ed e\) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76](#), in quanto compatibili con le norme di cui alla [legge 17 luglio 1942, n. 907](#), e alla [legge 13 luglio 1965, n. 825](#), e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte e' dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

[Art. 29-bis](#)

**(([IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152](#) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 30

**(([ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))**

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,

BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI  
INDIRETTE SUI CONSUMI.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 32.

Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette  
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

1. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
2. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
3. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
4. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
5. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attivita' anche nei luoghi previsti dall'articolo 20- bis del medesimo decreto.
7. ((COMMA ABROGATO DAL [D. LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
4. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
- 7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Art. 35.

Soppressione di imposte

1. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).
2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#))).

3. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

5. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

6. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

7. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

8. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)**)).

## TITOLO II

### ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA

### DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

#### Capo I

### ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

#### Art. 36.

##### Modificazione di talune aliquote

1. Nella tabella A, parte prima, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), il [numero 36](#)) e' sostituito dal seguente:

"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in

volume di alcole (v.d. ex 22.05);".

2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41- bis ) sono sostituiti dai seguenti:

"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'[articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (***del primo comma***) dello stesso articolo (***e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984***));

25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (***del primo comma***) dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività';

***((41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi))***.

***((2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:***

***"41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche))***.

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#):

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:

"24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);

80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;



103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);

c) sono aggiunti i seguenti numeri:

"127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal [provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi \(CIP\) n. 37 del 26 giugno 1986](#); somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'[articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847](#), integrato dall'[articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#); linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ((...)); impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'[articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659](#), assimilati ai fabbricati di cui all'[articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408](#), e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;

127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli".

**((c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) e' aggiunto il seguente:**

**"127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), esclusi**

**quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi).**

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

5) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](#), e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione,

impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel [decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988](#); bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'[articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213](#), e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'[articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91](#);

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'[articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 202](#). Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate ne' sono consentite le variazioni di cui all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

7. Al [quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nel primo periodo sono sopresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento".

8. All'[articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

" d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli ((305 e seguenti del [decreto del](#)

Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58))");

b) la lettera e-bis) e' abrogata."

9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 10:

1) il n. 6) e' sostituito dal seguente:

"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate";

2) il n. 18) e' sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze";

3) e' aggiunto il numero 27- ter):

***((27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da co-operative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere))***);

b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".

10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.

11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

*((11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'[articolo 31, primo comma, lettera b\), della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.))*

12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici *((e delle opere pubbliche e di pubblica utilita'))* distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, e' concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non puo' essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'[articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48](#), e successive proroghe *((, ne' compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni))*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'[articolo 5, primo comma, lettera c\), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 875](#). L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovra' risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il [decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96](#), di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.

*((12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica utilita' conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.))*

13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al [comma 1 dell'articolo](#)

[2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 luglio 1989, n. 263](#), relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'[articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 novembre 1987, n. 470](#), e' differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. All'[articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti:

"La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".

15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'[articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.

16. L'[articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](#), e' soppresso.

17. All'[articolo 74, primo comma, lettera b\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".

18. All'[articolo 9, primo comma, n. 9\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".

19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***((19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita'***

*commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.*

*19-ter. Al [comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 marzo 1993, n. 68](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni)).*

## TITOLO II

### ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA

#### DELL'IMPOSTA SUL VALORE

#### AGGIUNTO

#### Capo II

#### DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE

#### OPERAZIONI

#### INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

#### Art. 37.

##### Operazioni intracomunitarie

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

#### Art. 38.

##### Acquisti intracomunitari

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.



3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28](#);

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'[articolo 8-bis, primo comma, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#); i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema. (42)

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n.

1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza (...)); l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; (45)

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'[articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; (37)

c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'[articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni; (42)

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'[articolo 4, quarto](#)

[comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 4-bis e 5, lettera c) del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia' applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (42)

La [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

-----  
AGGIORNAMENTO (45)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

Art. 38-bis  
**(( Definizione di vendite a distanza. ))**

((1. Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'[articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'[articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

- a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- b) alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

4. Per le cessioni di cui all'[articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.))

((51))

-----  
AGGIORNAMENTO (51)

Il [D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Art. 38-ter

(( (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock"). ))

((1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identita' e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. L'acquisto intracomunitario, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purché i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza,

**entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.**

**5. L'acquisto intracomunitario e' effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.)**

**Art. 39.**

**(( Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.))**

**((1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.**

**2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.**

**3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.)**

**((41))**

-----  
AGGIORNAMENTO (41)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

Art. 40.

Territorialita' delle operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

**((3. In deroga all'[articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto e' nel territorio dello Stato.))((51))**

**((4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:**

**a) il cedente e' stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;**

**b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'[articolo 7-octies, comma 2, lettera b\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato;**

**c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.)) ((51))**

4-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#). (38)

**((4-ter. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto e' nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo**

**74-sexies.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.)) ((51))**

5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#). (38)
6. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#). (38)
7. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#). (38)
8. COMMA ABROGATO DALLA [L. 7 LUGLIO 2009, N. 88](#). (37)
9. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#). (38)

-----  
AGGIORNAMENTO (30)

Il [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), ha disposto (con l'art. 11-quater, comma 1) che la locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui al comma 3 del presente articolo, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalita' di effettuazione dell'ordine di acquisto.

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 4, 8 e 9 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (51)

Il [D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Art. 41.

Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera



del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'[articolo 7-octies, comma 3, lettera b\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione e' comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni; (51)

b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro; (51)

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28](#);

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. (42)

**((2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.))**

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. (45)

4. Agli effetti del [secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati. (38)

-----  
AGGIORNAMENTO (30)

Il [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), ha disposto (con l'art. 11-quater, comma 1) che la locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

-----  
AGGIORNAMENTO (33)

Il [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), ha disposto (con l'art. 37, comma 17) che la suddetta modifica si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del [D.L. 223/2006](#).

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che

la modifica di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (42)

La [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

-----  
AGGIORNAMENTO (45)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

-----  
AGGIORNAMENTO (51)

Il [D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Art. 41-bis

**(( (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"). ))**

**((1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**

**a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;**

**b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;**

c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. La cessione intracomunitaria e' effettuata ai sensi del comma 1 se la proprieta' dei beni e' trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprieta' dei beni.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della

sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.))

Art. 41-ter  
(( (Cessioni a catena). ))

((1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'[articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.](#))

Art. 42.

Acquisti non imponibili o esenti

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello

Stato e' non imponibile o ((...)) a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 ((...)), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla [lettera c\) del primo comma](#) e al [secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non si applica la disposizione di cui alla [lettera c\) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](#).

#### Art. 43.

(Base imponibile ed aliquota)

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, ((...)) 14 e 15 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto. ((45))

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. ((**COMMA ABROGATO DALLA [L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228](#)**)). ((45))

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile e' costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). (37)

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge.

-----  
AGGIORNAMENTO (45)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

Art. 44

Soggetti passivi

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni **((e gli acquisti intracomunitari.))** L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). **((38))**

2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#))).**  
**((38))**

3. **((Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'[articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto.))** Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6. **((38))**

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'[articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, **((terzo comma))**, del medesimo decreto. **((38))**

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata

gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

-----

AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

Art. 45.

Detrazione

1. E' ammessa in detrazione, a norma degli [articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

Art. 46.

(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie)

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. PERIODO ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#). Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.  
(38) (45)

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a norma dell'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di



destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta. (38) (45)

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allos tesso attribuito da tale Stato; se trattasi di **((vendite a distanza intracomunitarie))**, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. **((51))**

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e` effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. (37) (38) (45)

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che la suddetta modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante dalle disposizioni del presente articolo, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (45)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°

gennaio 2013."

-----  
AGGIORNAMENTO (51)

Il [D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83](#) ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Art. 47.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

**((1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.)) ((45))**

2. I contribuenti di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1.

**((3. I soggetti di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.)) ((45))**

**((4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.)) ((45))**

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (45)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

#### Art. 48.

##### Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli [articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari e' computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'[articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalita' stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

#### Art. 49.

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

1. ***((I soggetti di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.))*** Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento. (38) ***((45))***

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'[articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (45)

La [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

#### Art. 50.

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 192](#)**)).

2. ((**Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter**)) l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (37) (38)

4. I soggetti di cui all'[articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto

decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.(38)

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

***((5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).)***

6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti (***indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter***). I soggetti di cui all'[articolo 7-ter, comma 2, lettere b\) e c\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#) presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste. (46) (48) (49)

6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. (38)

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica.(38)

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28](#).

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La [L. 7 luglio 2009, n. 88](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia' applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (46)

Il [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito con modificazioni dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#) ha disposto (con l'art. 50-bis, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia da quando sono adottate le disposizioni di attuazione previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del suindicato [D.L. 69/2013](#).

-----  
AGGIORNAMENTO (48)

Il [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 dicembre 2016, n. 225](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 4, alinea e lettera b)) che a decorrere dal 1° gennaio 2017, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro

Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui al comma 6 del presente articolo sono soppresse.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#), ha disposto (con l'art. 13, comma 4-ter) che "Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'[articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), sono prorogati al 31 dicembre 2017".

Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 4-quinquies) che "Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018."

Art. 50-bis  
(Depositi fiscali ai fini IVA)

1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali di cui all'[articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento \(CEE\) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993](#), e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti

che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'[articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa



prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'[articolo 14-bis del regolamento \(CEE\) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993](#), e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#);

c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.; (48)

d) ((**LETTERA ABROGATA DAL [D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225](#)**));

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; (36) (43) (44)

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'[articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della](#)

[Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta' di cui alla [lettera c\) del primo comma](#) e al [secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#); in tal caso, la dichiarazione di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera c\), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](#), deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'[articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), al cui pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#) entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore

del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.(48)

7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'[articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. ***(La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1)).*** (48)

-----  
AGGIORNAMENTO (36)

Il [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che la lettera h) del comma 4 del presente articolo, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

-----  
AGGIORNAMENTO (43)

Il [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), come modificato dal [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che la lettera h) del

comma 4 del presente articolo, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

-----  
AGGIORNAMENTO (44)

Il [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), come modificato dal [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che "La lettera h) del [comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolute le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli [articoli 1766 e seguenti del codice civile](#) che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato [articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993](#), l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta."

-----  
AGGIORNAMENTO (48)

Il [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 dicembre 2016, n. 225](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.

Art. 51.

Disposizioni relative ai produttori agricoli

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'[articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

***((3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'[articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello***

**stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.))**

Art. 52.

Cessioni a viaggiatori

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantita' previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunita' ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza e' dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non e' computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalita' e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici

dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonche' ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, puo' presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'[articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814](#), la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel [comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), dopo le parole: "formalita' doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'[articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#)".

#### Art. 54.

##### Sanzioni

1. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
2. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
3. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
4. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
6. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
7. IL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
8. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74](#)**)).
9. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).
- 9-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471](#).

#### Art. 55.

Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli [articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), a condizioni di reciprocita'.

#### Art. 56.

##### Norme applicabili

1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

## TITOLO II

### ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA

### DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

#### Capo III

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE

#### AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.

#### Art. 57.

Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Agli effetti del presente decreto:

a) per 'Stato' o 'territorio dello Stato' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per 'Comunita'' o 'territorio della Comunita'' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Bu'singen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di

sbarco.";

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole "all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunita' economica europea";

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attivita' di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";

D) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";

E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:

"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea.";

F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto puo' essere disposta anche la presentazione di uno o piu' degli elenchi di cui al [decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.](#)";

G) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente:

"Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).  
- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla



regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";

H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";

I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'[articolo 2, lettera b\), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985](#);

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.";

L) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;

M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica

europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";

N) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti intracomunitari";

O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto intracomunitario".

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, **((e all'articolo 58))** concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'[articolo 30, comma terzo, lettere b\) e d\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.

#### Art. 58.

##### Operazioni non imponibili

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del [secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

2. **((COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28](#)))**.

#### Art. 59.

##### Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione

1. **((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18](#)))**. **((36))**

2. All'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n. 17](#), il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze."

-----

## AGGIORNAMENTO (36)

Il [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

### Art. 60.

#### Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'[articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti

all'imposta ancorche' anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'[articolo 8, primo comma, lettera a\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sempreche' le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorche' le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.

### TITOLO III

#### ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

##### Capo I

#### MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

##### Art. 61.

Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA

1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla [Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), sono sostituiti dai seguenti:

Art.	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	N o t e
4	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede legale o l'oggetto		1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di societa' e alle iscrizio-

principale nel territorio dello Stato ([articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3](#) del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

a) atto costitutivo 500.000

b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del [codice civile](#) 250.000

2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile) 250.000

ni previste dagli articoli [del codice civile](#) indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).

2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento dell'attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli [articoli 2479 e 2479-bis del codice civile](#) ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli

articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del [codice civile](#).

1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale e' dovuta in aggiunta alla quota fissa.

- 75 1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4](#) del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonche' negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:
- a) per l'iscrizione:
- |   |           |
|---|-----------|
| 1) quota fissa  | 120.000   |
| 2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti       | 500.000   |
| 3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti      | 1.000.000 |
| 4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti | 2.000.000 |
| 5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti              | 4.000.000 |
- b) annuale la stessa di cui alla lettera a)

2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 43](#)

del 1988; decreto del  
Ministro delle finanze  
5 dicembre 1989):

a) per l'iscrizione 120.000  
b) annuale 120.000

80 1. Licenza o documento  
sostitutivo per l'impiego  
di apparecchiature termi-  
nali per il servizio radio-  
mobile pubblico terrestre  
di comunicazione (art. 318  
del decreto del Presidente  
della Repubblica 29 marzo  
1973, n. 156; art. 3 del  
decreto-legge 13 maggio  
1991, n. 151, convertito,  
con modificazioni, dalla  
legge 12 luglio 1991, n.  
202; decreto del Ministro  
delle poste e delle teleco-  
municazioni 23 aprile 1993);  
per ogni mese di utenza:  
a) utenze residenziali 10.000  
b) utenze affari 25.000

1. La tassa e' dovuta, con  
riferimento al numero di  
mesi di utenza considerati  
in ciascuna bolletta,  
congiuntamente al canone di  
abbonamento.

2. Le modalita' e i termi-  
ni di versamento all'erario  
delle tasse riscosse dal  
concessionario del servizio  
sono stabiliti con decreto  
del Ministro delle finanze,  
di concerto con il Ministro  
delle poste e delle teleco-  
municazioni.

3. La tassa non e' dovuta  
per le licenze o i documenti  
sostitutivi intestati ad  
invalidi a seguito di perdi-  
ta anatomica o funzionale di  
entrambi gli arti inferiori  
nonche' a non vedenti.  
L'invalidita' deve essere  
attestata dalla competente  
unita' sanitaria locale e la  
relativa certificazione pro-  
dotta al concessionario del  
servizio all'atto della sti-  
pulazione dell'abbonamento.

88 1. Attribuzione del numero  
di partita IVA (art. 35 del  
decreto del Presidente  
della Repubblica 26 ottobre  
1972, n. 633):  
a) alle societa' di ogni  
tipo e agli enti pubblici  
e privati con o senza  
personalita' giuridica,  
diversi dalle societa',  
aventi per oggetto esclusi-  
vo o principale attivita'  
commerciali o agricole  
nonche' alle associazioni

1. La tassa non e' dovuta,  
per l'attribuzione del nume-  
ro di partita IVA ai sogget-  
ti non residenti e senza  
stabile organizzazione nel  
territorio dello Stato e  
agli enti, associazioni ed  
altre organizzazioni di cui  
all'articolo 4, quarto com-  
ma, del decreto del Presi-  
dente della Repubblica 26  
ottobre 1972, n. 633, non  
soggetti passivi agli effet-  
ti dell'imposta sul valore

costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;  
- tassa per l'attribuzione e annuale 250.000  
b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):  
- tassa per l'attribuzione e annuale 100.000

aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.

2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di



pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al [decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 aprile 1979, n. 95](#); per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. ((19))

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del [decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'[articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla [Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

La [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#) ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'[articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni

governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), nel testo modificato dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;

b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila;

c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila".

### TITOLO III

#### ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

##### Capo II

##### ALTRE

#### DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

##### Art. 62.

Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

1. All'[articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".

b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";

c) il comma 13-bis, introdotto dall'[articolo 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), e' sostituito dal seguente:

"13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento";

d) nel comma 16 sono soppresse le parole: "aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti";

e) il comma 23 e' sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarita' relative alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonche' le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";

f) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994".

2. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490](#)**)).

3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito

dall'[articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Nell'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395](#), il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del [comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti."

5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'[articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395](#), entro il primo mese utile, e cioè anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.

6. Nell'[articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, le parole: "tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno".

7. All'[articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: "I

vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".

8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le disposizioni di cui all'[articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.

11. Al [decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3- bis dell'articolo 1 e' soppresso;
- b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta e' assunto al lordo dell'imposta stessa.".

12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria ne' ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11- bis, comma 3, terzo periodo, del [decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), e' sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attivita' svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11- bis, comma 3.

13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'[articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), e di cui all'[articolo 62-ter](#) del presente decreto sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'[articolo](#)

[11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto [decreto-legge n. 384 del 1992](#). Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

14. La disposizione di cui all'[articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'[articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso [decreto-legge n. 69 del 1989](#) nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#) e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'[articolo 23](#) o all'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

17. Il termine previsto dall'[articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165](#), in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993. (4)

18. Nel [decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31

marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";

b) nell'articolo 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".

c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993"; e le parole: "1 novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1993".

19. Nell'[articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), introdotto dall'[articolo 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993".

20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.

21. I provvedimenti previsti dall'[articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993](#), per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

23. All'[articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per le attività esercitate aventi carattere assistenziale,

didattico, sanitario e culturale".

24. La dichiarazione di opzione di cui all'[articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel [terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993.

-----

#### AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.L. 29 aprile 1994, n. 260](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27 giugno 1994, n. 413](#), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il termine previsto dal comma 17 del presente articolo in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1994.

#### Art. 62-bis.

(Studi di settore).

1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995. (9) (10) (48) ((50))

-----



AGGIORNAMENTO (9)

La [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 180) che il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996.

-----

AGGIORNAMENTO (10)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 124) che il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

-----

AGGIORNAMENTO (48)

Il [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 dicembre 2016, n. 225](#), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'[articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#)".

-----

AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#), ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 18) che "Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'[articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e degli studi di settore previsti dagli [articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviando alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 62-ter.

**(( *Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo*)).**

**1. *Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'[articolo 39 del](#)***

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento

dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che puo' anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneita' delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'[articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#), o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'[articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

6. Il [comma 3 dell'articolo 11](#) e l'[articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), e il primo periodo del [comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

Art. 62-quater.

(( Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi).

1. All'[articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare

induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

b) il comma 3 e' abrogato;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente :

"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei

soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria".

2. Il [sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633](#) e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente :

"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni tenendo conto dell'indicazione dei motivi adottati dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993](#).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art. 62-quinquies.

(( Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni).

1. Il [comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e successive modificazioni, e' abrogato.

2. Al [primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sono aggiunte, in fine, le parole: "e per meta' in caso si accertamento parziale di cui all'[articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni".

3. L'[articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n.438](#), e' abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art. 62-sexies.

(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione

dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale e diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

2. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#).

3. Gli accertamenti di cui agli [articoli 39, primo comma, lettera d\), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e 54 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.

4. All'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, lettera d), le parole "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";

b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali.

((50))

-----  
AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#), ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 18) che "Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'[articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e degli studi di settore previsti dagli [articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), cessano di

produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 63.

Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.

1. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.L. 29 APRILE 1994, N. 260](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 27 GIUGNO 1994, N. 413](#))).**

2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla [legge 4 novembre 1965, n. 1213](#), e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43](#), e dall'[articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182](#), e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'[articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

4. È abrogato il [decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263](#).

5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:

a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;

b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);

c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal [terzo](#) e [quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

6. All'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:

"Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), e successive modificazioni, ratificato con [legge 22 aprile 1953, n. 342](#), l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla [legge 22 dicembre 1951, n. 1379](#), e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione."

6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.

#### Art. 64.

##### Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

1. Il [secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4,



relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".

2. Nell'ultimo periodo del [comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), le parole: "in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione" sono sostituite dalle parole: "in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del [comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#), e l'ordinanza di estinzione e' revocata".

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'[articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374](#).

#### Art. 65.

Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione

1. Per l'anno 1993 e' dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'[articolo 54, comma 1, lettere a\) e c\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta e' dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto. (3)

2. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

- 1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
  - 2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
  - 3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
  - 4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
- b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:
- 1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
  - 2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
  - 3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
- c) motocicli:
- 1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
  - 2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.

3. L'imposta straordinaria non e' dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse e' richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste ne' rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal [decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992](#), di recepimento della [direttiva 91/441/CEE](#), il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla [legge 27 maggio 1959, n. 356](#), e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal [decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985](#), per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'[articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1976, n. 786](#), e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la

circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla [legge 21 luglio 1984, n. 362](#), e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina. (8) (9)

6. ((**COMMA ABROGATO DALLA [L. 8 LUGLIO 2003, N. 172](#)**)).

7. Il [comma 2- ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51](#), introdotto dall'[articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 202](#), e' sostituito dal seguente:

"2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione."

8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla [Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), e' dovuta per una sola volta dal titolare di piu' licenze. La tassa e' dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411](#). Per l'anno 1993, il termine per il pagamento e' differito al 30 settembre.

9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla [Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), e' aggiunta la seguente nota:

"La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci."

10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con

[decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non e' richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunita' economica europea."

11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'[articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 243](#), deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.

12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione ne' a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila.

12-bis. ((**COMMA ABROGATO DALLA [L. 8 LUGLIO 2003, N. 172](#)**)).

-----

#### AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 febbraio 1994, n. 133](#), ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui al comma 1 del presente articolo, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2.

Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta e' ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento".

-----

#### AGGIORNAMENTO (8)

Il [D.L. 28 giugno 1995, n. 250](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1995, n. 349](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 20) che "L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al [comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per

la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonche' con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno".

-----

#### AGGIORNAMENTO (9)

La [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 151) che per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 del presente articolo.

#### Art. 66.

##### Modificazioni di disposizioni agevolative

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'[articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58](#), sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera', ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalita' ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della societa' di cui all'[articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58](#), recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta societa'.

3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'[articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58](#), sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, nonche' gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata [legge n. 58 del 1992](#), non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643](#), e successive

modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società'.

4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società' finalizzate alla chiusura programmata dell'attività' mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41](#), come sostituito dall'[articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221](#), i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché' i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

5. Sono abrogati gli [articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269](#), e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonché' l'articolo 20 della tabella allegato B al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#). Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

6. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi è' obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), è' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Atti propri delle società' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società' cooperative e loro consorzi e delle società' di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278](#), e ogni altra scrittura ad essi inerente."

6-bis. Alle società' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità', in conformità' all'[articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](#), e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della

cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1 gennaio 1993.

7. Sono abrogati gli [articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e 22, quarto comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](#), limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'[articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

8. L'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.".

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al [primo comma, lettera b\), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035](#), per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'[articolo 4, lettere a\), b\) e c\), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989](#), che indica gli obiettivi del [decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 novembre 1988, n. 492](#), non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi.

10. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamila lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita' :

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le



somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";

b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse";

2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.";

3) il sesto comma e' soppresso;

4) il settimo comma e' sostituito dal seguente:

"Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.";

5) l'ottavo comma e' soppresso;

6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-quater e dell'articolo 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";

c) nell'articolo 74, quarto comma, e' aggiunto il seguente

periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma."

10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'[articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 213](#), nonché nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'[articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

10-ter. Alla [legge 23 marzo 1981, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: " alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: " alla data del 31 dicembre 1994";

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994".

11. Gli interessi di cui al [comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

13. La disposizione di cui all'[articolo 2, secondo comma, n. 5\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza. ((8))

15. La disposizione di cui all'[articolo 5, primo comma, lettera f\), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 875](#), e successive modificazioni e proroghe, e' applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 marzo 1987, n. 120](#).

17. All'[articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'[articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni".

18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al [decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](#), non e' dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'[articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498](#).

20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli [articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), dovuta per l'anno 1993 dalla societa' di cui all'[articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58](#), subentrata in qualita' di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sara' corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale e' stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima societa' dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'[articolo 3 della legge n. 58 del 1992](#); per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22](#)

dicembre 1986, n. 917.

21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno gia' versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' alle aziende di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo previsto. Il beneficio puo' essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione.

-----

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 70) che le disposizioni di cui al comma 14 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette

date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 67.

Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter](#)), introdotta dall'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 437](#), e' sostituita dalla seguente:

"c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'[articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1](#)".

2. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461](#)**)).

3. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461](#)**)).

4. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461](#)**)).

5. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461](#)**)).

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'[articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata

nell'[articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 aprile 1937, n. 517](#), e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'[articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378](#), come sostituito dall'[articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866](#); la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'[articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228](#).

8. La disposizione dell'[articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#), non si applica all'[articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228](#).

9. Il [comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348](#), è sostituito dal seguente:

" 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti."

10. All'[articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384](#), le parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti."

11. All'[articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi".

Art. 68.

Modifiche alla tabella allegata alla [legge 29 ottobre 1991, n. 358](#)

1. Al [comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358](#), è aggiunto il seguente periodo: "Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio."

2. Ferma restando l'applicabilità del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), le voci sottoelencate della tabella allegata alla [legge n. 358 del 1991](#), sono sostituite o integrate come segue:

a) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo amministrativo:

1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" e' sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";

2) la funzione "direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" e' sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";

3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" e' aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";

b) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo amministrativo:

1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" e' sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";

2) la funzione "ispettore capo" e' sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";

c) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo tecnico:

1) la funzione "direttore regionale" e' sostituita con quella di "direttore compartimentale";

2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" e' sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";

3) la funzione "ispettore generale regionale" e' sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";

d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo tecnico:

1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" e' sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";

2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" e' sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";

3) la funzione "ispettore capo regionale" e' sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".

3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, e' soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.

#### Art. 69.

##### Disposizioni in materia di contenzioso tributario

1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'[articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), e' differita al 1 ottobre 1994.

2. Al [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, come modificato dall'[articolo](#)

[3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni";

b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo";

c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998";

d) nell'articolo 49, comma 1, le parole: "sono abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto comma," sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto comma,";

e) nell'articolo 50 le parole: "entro il 30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".

3. Al [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "***((. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati))*** alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'[articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), ***((i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG))*** nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi



dell'[articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1](#)), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. **((Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'[articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#)))**");

b) nell'articolo 12, comma 5, le parole: "inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 3.000.000";

c) nell'articolo 18, comma 3, le parole: "articolo 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, comma 5";

d) nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.";

e) nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole: "per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie pendenti,";

f) l'articolo 73 e' abrogato;

g) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:

"Art. 74 (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). -  
1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#), e successive modificazioni e integrazioni.";

h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

" 1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle controversie pendenti **((o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,))** a proporre alla segreteria

della commissione tributaria centrale apposta istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28."

2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "[entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#)";

3) il comma 5 è abrogato;

i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.";

1) nell'articolo 80, comma 2, le parole da: "salvo quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono soppresse.

4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636](#), e successive modificazioni e integrazioni (***ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore***).

5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con [regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175](#), come sostituito dall'[articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388](#), relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla [legge 9 ottobre 1971, n. 825](#), che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.

6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite,

senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con [regio decreto \(\(14 settembre 1931\)\), n. 1175](#), dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.

7. Nell'[articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638](#), e nell'[articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639](#), dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione e' superiore a lire 300 mila,".

8. Le disposizioni contenute nell'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638](#), e nell'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639](#), come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 70.

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

BARUCCI, Ministro del tesoro

PALADIN, Ministro per il  
coordinamento delle politiche  
comunitarie e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Tabella A

((ALLEGATO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48](#)))

Tabella A-BIS

(( [articolo 50-bis, comma 4, lettera d](#) ))

Descrizione dei beni	Codice NC
Stagno .....	8001
Rame .....	7402
	7403
	7405
	7408
Zinco .....	
Nichel .....	7502
Alluminio .....	7601
Piombo .....	7801
Indio .....	ex 8112 91
	ex 8112 99
Cereali .....	da 1001 a 1005
	1006: unicamente il
	risone da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi .....	da 1201 a 1207
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu' .....	0801
Altre frutta a guscio .....	0802
Olive .....	0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia)	da 1201 a 1207
Caffe' non torrefatto .....	0901 11 00
	0901 12 00
Te' .....	0902
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto .....	1801
Zucchero greggio .....	1701 11
	1701 12
Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri .....	4001
	4002
Lana .....	5101
Prodotti chimici, alla rinfusa	capitoli 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio) .....	2709
	2710
	2711 12
	2711 13
Argento .....	7106
Platino (Palladio, Rodio) .....	7110 11 00
	7110 21 00
	7110 31 00
Patate .....	0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non "modificate chimicamente" .....	da 1507 a 1515

)) ----- / -----